

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA MTM SRL

Sommario

Art. 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE	3
Art. 3 - CESSAZIONE DALL'INCARICO	4
Art. 4 - DURATA IN CARICA	6
Art. 5 - RIPORTO	6
Art. 6 - RIPORTO INFORMATIVO	6
Art. 7 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ	6
Art. 8 – OBBLIGHI	7
Art. 9 - CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.....	7
Art. 10 - POTERI DELL'ORGANISMO.....	7
Art. 11 - COMPITI DELL'ORGANISMO	8

<u>Art. 12 - COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 - RIUNIONI PERIODICHE</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI</u>	<u>9</u>
<u>Art. 15 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	<u>10</u>
<u>Art. 16 - CONFLITTO DI INTERESSI</u>	<u>10</u>
<u>Art. 17 – RESPONSABILITÀ</u>	<u>11</u>
<u>Art. 18 - RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO</u>	<u>11</u>
<u>Art. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO</u>	<u>11</u>

Art. 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso la MTM un Organo avente funzioni di vigilanza, formazione e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza ed osservanza del Modello di organizzazione e gestione (di seguito "Modello") adottato dall'MTM in conformità al D. Lgs. n. 231/2001, nonché su Codice Etico e sulle procedure applicative.

Art. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale, composto da 3 (tre) membri e precisamente: due con competenza e comprovata esperienza in diritto penale dell'impresa e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ex D.lgs. 231/2001 ed uno con comprovata esperienza in materia di controlli interni e compliance aziendale.

L'attribuzione dell'incarico a professionisti esterni all'Ente contribuisce sia a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, sia a fornire all'Organismo le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Amministratore Unico.

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere formalmente accettata.

L'Amministratore Unico provvederà, mediante comunicato interno, ad informare dell'avvenuto conferimento dell'incarico tutti i livelli aziendali, illustrando altresì i poteri, i compiti, le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la collocazione gerarchica ed organizzativa.

Art. 3 - CESSAZIONE DALL'INCARICO

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) Scadenza dell'incarico;
- b) Revoca dell'OdV da parte dell'Amministratore Unico;
- c) Rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico;

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Amministratore Unico. La revoca deve essere fondata su una giusta causa, quale, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- una sentenza di condanna dell'Ente passata in giudicato ovvero un procedimento penale concluso tramite sentenza di "patteggiamento" da cui risulti l'omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

Nell'ipotesi in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministratore Unico, nelle more del passaggio in giudicato, potrà comunque disporre la revoca dei poteri spettanti all'Organismo di Vigilanza interessato.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Amministratore Unico nomina senza indugio il nuovoOdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a) a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'Amministratore Unico;
- b) a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico;
- c) qualora sopraggiunga una delle cause di cause d'ineleggibilità ed incompatibilità di cui all'art. 9.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà, in ogni momento, recedere dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

La revoca del singolo componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre alle ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, oppure un'infermità che comporti l'impossibilità a ricoprire l'incarico per un periodo superiore a sei mesi;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01;
- una sentenza di condanna, passata in giudicato, ad una pena che preveda nei confronti del componente dell'Organismo di Vigilanza l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, iniziativa, controllo, indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri ricadenti sul componente dell'Organismo di Vigilanza;
- la riscontrata violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera dell'Amministratore Unico.

In caso di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio l'Amministratore Unico.

Il nuovo membro nominato cessa dall'incarico unitamente agli altri componenti dell'OdV.

Art. 4 - DURATA IN CARICA

L'incarico di componente dell'Organismo ha durata annuale ed è eventualmente rinnovabile. Il componente rimane comunque in carica fino alla nomina del successore.

Art. 5 - RIPORTO

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di vigilanza è collocato al Vertice della Società, con il compito di riportare direttamente all'Amministratore Unico.

Art. 6 - RIPORTO INFORMATIVO

L'Organismo di Vigilanza informerà periodicamente - a cadenza trimestrale, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità - l'Amministratore Unico in merito all'attività svolta.

Art. 7 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali, tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche idonee a consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti del contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'*Internal Auditing*;
- conoscenza delle tecniche specialistiche tipiche di chi svolge attività ispettiva;

- profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza, sulla base delle quali poter dimostrare, anche all'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Art. 8 – OBBLIGHI

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono chiamati ad adempiere con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza deve ispirarsi a principi di autonomia e indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 9 - CAUSE D'INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

I componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- non dovranno avere vincoli di parentela con i soggetti appartenenti al Vertice aziendale;
- non dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da situazioni suscettibili di generare conflitto di interesse;
- non devono aver riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informarne immediatamente gli altri componenti dell'OdV e l'Amministratore Unico.

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche a risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora un componente dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o decadenza sopra elencate, l'Amministratore Unico stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale dovrà cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o decadenza. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministratore Unico dovrà revocare il mandato al componente dell'OdV.

Art. 10 - POTERI DELL'ORGANISMO

All'Organismo di Vigilanza spetta il controllo in ordine al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, del Codice Etico e delle procedure operative.

L'Organismo di Vigilanza, in particolare:

- possiede libero accesso a tutti i documenti e le informazioni relative alle funzioni della Società ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi di tutte le strutture dell'MTM ovvero dell'opera degli ausiliari consulenti esperti, che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza e coordinamento.

Art. 11 - COMPITI DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi, del Codice Etico e delle procedure operative. L'OdV si occupa anche della formazione sui contenuti del Decreto 231/01.

L'Organismo di Vigilanza, in particolare:

- verifica l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo, adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e delle procedure operative;
- sviluppa sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- verifica il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rileva eventuali scostamenti comportamentali mediante analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferisce periodicamente all'Amministratore Unico notizie circa lo stato di attuazione del Modello organizzativo e delle relative procedure;
- promuove e/o sviluppa, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna relativi al Modello, agli standard di comportamento ed alle procedure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. In particolare, prevede modalità che

consentano ai dipendenti della società di riferire di eventuali violazioni del Modello mantenendo l'anonimato;

- promuove e/o sviluppa e gestisce, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnala all'organo amministrativo le accertate violazioni del Modello organizzativo, con particolare riguardo a quelle suscettibili di far insorgere una responsabilità in capo all'ente;
- formula proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate in ordine ad eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo o di taluno dei principi fondamentali dello stesso in conseguenza di: significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo o delle procedure operative; significative modificazioni dell'assetto interno dell'MTM e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; modifiche nello svolgimento delle attività aziendali; modifiche normative.

Art. 12 - COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

Per lo svolgimento delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di collaboratori, esperti ausiliari interni o esterni individuati dall'OdV e nominati dall'MTM.

Gli ausiliari sono coordinati da un Responsabile attuazione 231 scelto all'interno dell'Università.

In capo ai consulenti nominati dovranno essere previsti specifici obblighi di comunicazione relativamente all'attività svolta.

Ai collaboratori esperti ausiliari individuati dall'MTM è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al precedente articolo 8.

Art. 13 - RIUNIONI PERIODICHE

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Art. 14 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi verbale, da conservare in apposito libro delle adunanze. Il verbale è redatto dal direttore amministrativo dell'MTM che a tal fine partecipa alle riunioni dell'ODV.

I verbali delle riunioni devono riportare:

- il nominativo dei componenti;
- l'ordine del giorno e le eventuali integrazioni;
- le dichiarazioni a verbale, ove richieste;
- la delibera adottata;
- la sottoscrizione degli intervenuti.

Art. 15 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'azione dell'Organismo di Vigilanza sarà oggetto di apposito regolamento, approvato autonomamente dall'Organismo stesso su proposta dell'MTM.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- a) La tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) La tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) L'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) La gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) Il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e quorum deliberativi dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.)

Art. 16 - CONFLITTO DI INTERESSI

Il componente dell'Organismo di Vigilanza il quale, durante lo svolgimento di una deliberata attività, venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse tale da generare una divergenza tra l'interesse dell'MTM e quello personale, deve darne comunicazione all'Amministratore Unico, pena l'invalidità della delibera eventualmente adottata.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è responsabile nei confronti dell'MTM per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperito, da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili: per il membro dell'OdV che sia anche dipendente dell'Ente con sanzioni disciplinari, mentre per gli altri con le sanzioni civilisticamente previste in relazione alle loro eventuali inadempienze..

Art. 18 - RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di strumenti logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

L'Amministratore Unico provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero a rimborsare quelle eventualmente anticipate dai componenti, previa preventiva autorizzazione alla spesa. Tale *budget* sarà utilizzato anche per remunerare i consulenti e gli esperti di cui l'OdV si debba avvalere per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Amministratore Unico.